



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 135 Settoriale del 07/05/2024

Numero 301 Reg. Generale del 07/05/2024

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE MATR. N. 68. DECORRENZA 01/09/2024. ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/08/2024
--

L'anno 2024 il giorno 7 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamato :

- l'art. 24 del D.L n. 201/2011 “*decreto salva Italia*” convertito in Legge 22 dicembre 2011 , n. 214, ha modificato i regimi pensionistici di anzianità e vecchiaia , ridefinendo in termini più restrittivi le condizioni di accesso ed imponendo il meno favorevole sistema contributivo ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il disposto dell'art.24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01.01.2013, già disciplinati dall'art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del 16.12.2014;

Rilevato che, in base a quanto disposto dal sopraindicato art. 24, commi 6 e 7 e dall'art. 12 del Decreto-Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, l'accesso alla “pensione di vecchiaia” è per via del meccanismo che adegua l'età pensionabile all'aspettativa di vita, al compimento dell'età anagrafica di 67 anni congiuntamente ad un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 20 minima pari a 20 anni

Tale requisito, secondo quanto disposto dal D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, è valido fino al 31 dicembre 2026;

Dato atto che la legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha confermato i requisiti per le pensioni di “vecchiaia” a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, ed è subordinata al raggiungimento di un requisito contributivo di almeno 20 anni, congiuntamente ad un'età minima di 67 anni;

Vista la Circolare INPS numero 28 del 18-02-2022 avente ad oggetto “*Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023*” che precisa che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima omissis è il seguente: **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 : anni 67**

Visti gli artt. 27-ter CCNL 6.7.1995, introdotto dall'art. 6 CCNL 13.5.1996 e modificato dall'art.21 CCNL 22.01.2004, inserito nella raccolta sistematica ARAN di settembre 2012, nonché l'art. 24 *quater*, i quali , in merito alle cause di cessazione del rapporto di lavoro, prevedono che al raggiungimento del limite massimo di età la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista;

Visto altresì il paragrafo 3 del messaggio INPS n.1405 del 25/01/2012 il quale ribadisce che per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito anagrafico o contributivo;

Richiamato, ad ogni buon conto, l'art. 39 CCNL 06.07.1995 come modificato dall'art. 7 CCNL integrativo del

1996 il quale prevede per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a dieci anni, un periodo di preavviso di quattro mesi, termine ridotto alla metà nel caso di dimissioni presentate dal dipendente.

Presa visione del fascicolo personale del dipendente dott. Antonio Miglietta, nato a Veglie il 14.08.1957, attualmente in servizio con profilo di Funzionario Amministrativo e dell'Elevata Qualificazione e rilevato che lo stesso – secondo l'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme contrattuali relative al personale degli Enti locali – alla data del 14.08.2024, maturerà il diritto a pensione per raggiungimento limite di età ai sensi delle normative vigenti, tenuto conto della sussistenza anche del requisito contributivo utile richiesto;

per l'effetto, con nota prot. n.4475 del 13.03.2024 l'ufficio scrivente ha comunicato al dipendente di che trattasi il *preavviso di cessazione dal servizio* per le ragioni di cui al cpv precedente;

Vista altresì la ricevuta di presentazione della domanda on line avente ad oggetto "*Pensione di vecchiaia*" inviata dal dipendente dott. Antonio Miglietta, per il tramite del delegato patronato, all'INPS in data 27.03.2024 – prot. INPS 4100.28/03/2024.0155958 (domus n. 9082000137219) - acquisita al prot. comunale in data 29.03.2024, n. 5405, con decorrenza 01.09.2024;

Accertato dunque che, alla luce delle predette norme, delle circolari emanate in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'INPS, della documentazione in atti, il dipendente dott. Antonio Miglietta, nato a Veglie il 14.08.1957, attualmente in servizio con profilo di Funzionario Amministrativo e dell'Elevata Qualificazione, deve essere collocato in quiescenza per raggiunti limiti d'età;

Richiamato, ad ogni buon conto, l'art. 39 CCNL 06.07.1995 come modificato dall'art. 7 CCNL integrativo del 1996 il quale prevede per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a dieci anni, un periodo di preavviso di quattro mesi, termine ridotto alla metà nel caso di dimissioni presentate dal dipendente;

Visti gli artt. 27-ter CCNL 6.7.1995, introdotto dall'art. 6 CCNL 13.5.1996 e modificato dall'art. 21 CCNL 22.01.2004, inserito nella raccolta sistematica ARAN di settembre 2012, nonché l'art. 24 *quater*, i quali, in merito alle cause di cessazione del rapporto di lavoro, prevedono che al raggiungimento del limite massimo di età la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista;

Considerato che nei confronti dello stesso non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;

Ritenuto di adottare apposito provvedimento di collocamento a riposo nonché predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;

DETERMINA

1.DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI DISPORRE il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età del dipendente dott. Antonio Miglietta nato a Veglie il 14.08.1957, dipendente a tempo indeterminato con profilo di Funzionario Amministrativo e di Elevata Qualificazione, con decorrenza 01/09/2024 (ultimo giorno di servizio: 31/08/2024), avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (documentazione in atti);

3.DARE ATTO CHE, conseguentemente, il rapporto di lavoro tra il dipendente e questo Ente si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal 01/09/2024, fatte sempre salve eventuali diverse normative e comunicazioni INPS;

4.DI DARE ATTO che non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo nei confronti del dipendente di che trattasi;

5. DI NOTIFICARE il presente atto al dipendente interessato;

6.DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del settore economico finanziario – Ufficio personale trattamento economico e previdenziale per i provvedimenti di competenza connessi e consequenziali al presente atto.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 660

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/05/2024 al 23/05/2024
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.